

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **ESTRADIZIONE**

**Convenzione europea di estradizione** ([STE n° 24](#)), aperto alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1957.

Entrata in vigore : 18 aprile 1960.

Tale Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei proprio cittadini.

In materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L'estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia di essere condannato a morte nello Stato richiedente.

\* \* \*

**Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione** ([STE n° 86](#)), aperto alla firma a Strasburgo, le 15 ottobre 1975.

Entrata in vigore : 20 agosto 1979.

La Convenzione europea di estradizione (STE no. 24) barre di estradizione nei confronti di tutti i reati politici. Mentre non definisce la nozione di reato politico, esclude dal campo di applicazione di tali reati la presa della vita di un capo di Stato. Il protocollo limita ulteriormente la portata di tali reati escludendo anche crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Inoltre, il protocollo integra le disposizioni della Convenzione che trattano il principio del "ne bis in idem", vale a dire l'articolo 9, ampliando il numero di casi in cui l'estradizione di una persona è precluso quando la persona è già stato processato per il reato per il quale è stata presentata la richiesta di estradizione.

\* \* \*

**Convenzione europea per la repressione del terrorismo** ([STE n° 90](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 gennaio 1977.

Entrata in vigore : 4 agosto 1978.

La Convenzione tende ad agevolare l'estradizione degli autori di atti di terrorismo. A tale scopo, indica i reati che le parti si impegnano a non considerare come reato politico, come reato connesso ad un reato politico o come reato ispirato da motivi politici. Si tratta di atti di una particolare gravità, quali il dirottamento di una aereo, il rapimento di bambini, la presa di ostaggi o l'uso di bombe, granate, bombe volanti, lettere o pacchi bombe, che siano pericolosi per le persone. Ancora, la Convenzione permette alle Parti di non considerare come delitto politico ogni grave atto di violenza diretto contro lo vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone.

In ogni caso, la Convenzione non obbliga le parti ad estradare una persone che rischia di essere perseguita o punita per la razza, la religione, la nazionalità o le opinioni politiche.

\* \* \*

**Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione ([STE n° 98](#))**, aperto alla firma a Strasburgo, il 17 marzo 1978.

Entrata in vigore : 5 giugno 1983.

Il Secondo Protocollo tende ad agevolare l'applicazione della Convenzione in diversi punti ed ha per scopo, in particolare, di escludere i reati in materia fiscale tra quelli che possono dar luogo ad estradizione ai sensi della Convenzione. Tale Protocollo contiene, inoltre, alcune disposizioni aggiuntive sulle procedure per contumacia e sulle amnistie.

\* \* \*

**Convenzione sulla criminalità informatica ([STE n° 185](#))**, aperto alla firma a Budapest, il 23 novembre 2001.

Entrata in vigore : 1° luglio 2004.

La Convenzione è il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, e tratta in particolare le violazioni dei diritti d'autore, la frode informatica, la pornografia infantile e le violazioni della sicurezza della rete. Contiene inoltre una serie di misure e procedure appropriate, quali la perquisizione dei sistemi di reti informatiche e l'intercettazione dei dati.

Il suo obiettivo principale, enunciato nel preambolo, è perseguire una politica penale comune per la protezione della società contro la cybercriminalità, in special modo adottando legislazioni appropriate e promuovendo la cooperazione internazionale.

\* \* \*

**Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici ([STE n° 189](#))**, aperto alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 2003.

Entrata in vigore : 1° marzo 2006.

Il Protocollo comporta un'estensione della portata della Convenzione sulla cybercriminalità, comprese le sue concrete disposizioni di cooperazione procedurali ed internazionali, per includere ugualmente i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo. In tal modo, oltre ad armonizzare gli elementi giuridici reali di tali atti, il Protocollo intende fornire alle Parti la possibilità di utilizzare i mezzi e le vie della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione (STE no. 185) in questo campo.

\* \* \*

**Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo ([STE n° 190](#))**, aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 2003.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo che sarà stato ratificato da tutte le Parti della Convenzione.

Le caratteristiche principali del Protocollo di emendamento sono le seguenti:

- l'elenco dei reati da "depoliticizzare" è stato notevolmente esteso e copre tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo.
- introduzione di una procedura di emendamento semplificata, che consentirà di aggiungere in futuro nuovi reati alla lista.
- la Convenzione è stata aperta all'adesione degli Stati osservatori presso il Consiglio d'Europa. Il Comitato dei Ministri potrà decidere caso per caso di invitare ugualmente altri Stati ad aderire alla Convenzione.

Per quanto la Convenzione non tratti di per sé direttamente le questioni generali relative all'extradizione, la clausola classica di discriminazione di trattamento è stata estesa per includere una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio che venga applicata la pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria.

Finalmente, il Protocollo istituisce un meccanismo di controllo ("COSTER") per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell'applicazione della Convenzione. Il suddetto meccanismo completerà le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità (CDPC) in merito alle Convenzioni europee nel settore della criminalità.

\* \* \*

**Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione** ([STCE n° 209](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 10 novembre 2010.

Entrata in vigore : 1° maggio 2012.

Il Protocollo integra la Convenzione (STE no. 24) al fine di semplificare e accelerare la procedura di estradizione quando la persona ricercata acconsente all'extradizione.

\* \* \*

**Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione** ([STCE n° 212](#)), aperto alla firma a Vienna, il 20 settembre 2012.

Entrata in vigore : 1° giugno 2014.

Il Quarto Protocollo emenda e completa un certo numero di disposizioni della Convenzione (STE no. 24) al fine di adattarla meglio alle esigenze attuali. Tali disposizioni riguardano in particolare i tempi di prescrizione, la richiesta e la presentazione dei documenti giustificativi, il principio di specialità, transito e riestradizione verso uno Stato terzo e le vie e i mezzi di comunicazione per l'applicazione della Convenzione.